



Tribunale di Reggio Calabria

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Viste le ordinanze di trasmissione dei fascicoli relativi ai procedimenti n. 3255/16; 352/14; 1032/16 e 1462/16 Ruolo Generale Affari Contenziosi emesse rispettivamente in data 28/12/2016, 13/12/2016, e 26/11/2016 dal Presidente della I[^] Sezione Civile;

rilevato che a motivazione delle ordinanze anzidette si è argomentato che nelle ipotesi in cui viene proposto un ricorso ai sensi dell'art.99 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, avverso un provvedimento adottato da un giudice penale nell'ambito di un procedimento penale e che abbia ad oggetto la revoca/ rigetto dell' ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si è in presenza di una controversia che rientra nell'ambito delle competenze delle Sezioni Penali della Corte di Cassazione, non venendo in considerazione la competenza delle Sezioni Civili della Corte medesima a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia (Cass. N. 20584/25 – Cass. N. 2974/2015 – Cas. N. 19451/2014; Cass. N. 6840/2011);

che, in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte 3/9/2009 n. 19161, la competenza delle Sezioni Civili è stata riconosciuta (anche quando il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale) **esclusivamente** in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione –ex art. 170 T.U. succitato - al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato;

che le argomentazioni svolte devono ritenersi condivisibili osservandosi al riguardo che attenendo il gratuito patrocinio al diritto di difesa la competenza tabellare interna va attribuita al settore di esplicazione della attività difensiva e, dunque, al settore penale se l'assistenza deve essere svolta nell'ambito di un giudizio penale;

ritenuto ancora che, comunque, il rito da applicare è il rito sommario di cognizione e che quest'ultimo non attrae la competenza

Dispone

assegnarsi alla Sezione gip-gup :

- il procedimento n. 352/14 R.G.A.C.;
- il procedimento n. 1462/16 R.G.A.C.;

- il procedimento n. 1032/16

ed alla Sezione penale il procedimento n. 3255/16 R.G.A.C..

Si comunichi al Presidente della I^a Sezione Civile, a tutti i Presidenti di Sezione del settore penale, Al Dirigente ed ai Direttori Amministrativi di tutte le sezioni anzidette, precisandosi che eventuali successivi ricorsi ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 dovranno continuare ad essere iscritti al Registro Generale Affari Contenziosi e, ove gli stessi siano relativi a gratuito patrocinio espletato nell'ambito di procedimenti penali, assegnati nell'ambito del settore penale ai Presidenti delle sezioni competenti previa istituzione di un registro di passaggio.

Reggio Calabria, 16/01/2017

Il Presidente
- Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena -

